

I vantaggi di essere una Associazione Sportiva Dilettantistica

Registro Nazionale CONI delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche

Il Registro CONI, istituito dal Consiglio Nazionale del CONI nel 2005, ha come scopo "il riconoscimento di finalità sportiva" alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche.

Al registro CONI si possono iscrivere le **A.S.D.** i cui statuti, oltre ai requisiti richiesti dall'art. 90 delle Legge 27/12/2002 n. 289 e successive modificazioni, prevedono l'obbligo di conformarsi alle direttive CONI e delle Federazioni Sportive Nazionali o delle Discipline Sportive Associate o degli Enti di Promozione Sportiva, in sigla rispettivamente FSN / DSA / EPS, cui sono affiliate.

Le associazioni/società iscritte al Registro saranno inserite nell'elenco che il CONI, ogni anno, deve trasmettere ai sensi della normativa vigente, al Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate.

Le società che vogliono essere inserite nel registro nazionale CONI, devono essere necessariamente affiliate ad una FSN / DSA / EPS.

I vantaggi di essere inseriti nel registro CONI e di essere riconosciuti come A.S.D. sono brevemente riassunti di seguito:

- ▲ L'associazione affiliata e iscritta al registro Coni, rispettando ovviamente le norme in materia fiscale e legislativa, non è considerata soggetto commerciale. Quindi non deve versare tasse o imposte di reddito.
- ▲ L'associazione affiliata può corrispondere ai propri collaboratori fino a un massimo di 7.500,00 euro annuali per le prestazioni ricevute, senza dover pagare IVA o imposta sul reddito (Legge 289 del 27/12/2002 Art. 90 Comma 3 lettera B e successive modifiche e integrazioni).
- ▲ L'azienda commerciale che eroga contributi (intesi quali spese pubblicitarie o promozionali atte a promuovere i propri prodotti) a favore di queste associazioni, può scaricarsi dalla dichiarazione dei redditi fino a un massimo di 200.000,00 euro. Questa norma permette alle associazioni affiliate di reperire più facilmente contributi per la pubblicità.
- ▲ La legge prevede che la gestione di impianti e aree sportive deve essere consentita in via preferenziale a questo tipo di associazioni.
- ▲ Gli impianti scolastici quando non utilizzati dall'Istituto scolastico, devono essere messi a disposizione di questo tipo di associazioni.
- ▲ Gli iscritti al registro, possono accedere ai contributi pubblici, proveniente da regioni, province e comuni, per attività sportiva; questo privilegio è riservato alle associazioni affiliate ad organismi riconosciuti, come il nostro.
- ▲ I dipendenti pubblici possono prestare la loro opera, purché a titolo gratuito e fuori dagli orari di lavoro in una associazione di questo tipo.

- ▲ Se l'associazione affiliata possiede solo il codice fiscale, è esonerata da qualsiasi tipo di tenuta contabilità, è sufficiente un rendiconto delle entrate e uscite, senza dover effettuare alcuna dichiarazione.
- ▲ Se l'associazione affiliata possiede anche la partita iva, può optare per la soluzione fiscale prevista dalla L. 398/91 che permette di trattenere il 50% dell'iva che invece dovrebbe versare allo Stato.
- ▲ Questo tipo di associazione può avere proventi commerciali fino a 250.000,00 euro, e mantiene i requisiti di non commerciabilità.
- ▲ Questo tipo di associazione, per quanto riguarda l'IRES (Imposta sul Reddito delle Società) ottiene la riduzione al 3% della redditività. Es.: su 10.000,00 euro di entrate commerciali, versa solo 99,00 euro di imposte.
- ▲ Le associazioni affiliate non sono assoggettate alla ritenuta del 4%, per i contributi da enti pubblici.
- ▲ Possono vendere anche a terzi le loro pubblicazioni, senza che questa divenga attività commerciale.
- ▲ Possono organizzare viaggi e soggiorni, senza che questa divenga attività commerciale.
- ▲ Possono somministrare alimenti e bevande, senza che questa divenga attività commerciale.
- ▲ Le associazioni affiliate usufruiscono delle riduzioni SIAE.
- ▲ Le imposte sui premi e sulle vincite non sono dovute, fino ad un ammontare di 7.500,00 euro.
- ▲ L'imposta comunale non è dovuta per targhe o simili che indicano la sede sociale.
- ▲ L'imposta comunale sulla pubblicità non è dovuta per distribuzione di volantini, depliant, brochure, ecc. distribuiti a cura dell'associazione.
- ▲ Riduzione del 50% dell'imposta comunale sulla pubblicità per materiale distribuito o affisso contenente pubblicità di terze aziende.
- ▲ Riduzione delle imposte sul consumo del Gas Metano per il riscaldamento impianti sportivi e luoghi amministrativi.
- ▲ Esonero del pagamento ICI per la sede sociale (varia da comune a comune).
- ▲ Il circolo affiliato non è un esercizio pubblico. Pertanto non è soggetto alle restrizioni o limitazioni degli esercizi pubblici. La sua attività deve essere rivolta esclusivamente agli associati che siano tali con una anzianità di almeno 60 giorni (solo in alcuni casi).
- ▲ Il circolo affiliato può svolgere tutte le attività culturali, assistenziali, ricreative, turistiche, sportive, spettacolo, musicale, trattenimento, ecc. che ritiene di praticare, purché nei limiti imposti dalle normative, nel rispetto delle leggi, dello statuto e dei regolamenti del MSP Italia.

- ▲ Il circolo affiliato può ottenere il nulla osta per lo spaccio di bevande e generi alimentari (preconfezionati) con una semplice denuncia di inizio attività al comune dove è ubicato il circolo.
- ▲ Non è richiesta l'iscrizione al registro Esercenti del Commercio (REC).
- ▲ Il circolo affiliato è derogato dal divieto di organizzare lotterie, tombole, pesche di beneficenza, riffe o altre manifestazioni aventi carattere di raccolta fondi.